



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 393 della seduta del 13/10/2016

Oggetto: Prevenzione del rischio sismico - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 344 del 9 maggio 2016 – Atto di indirizzo.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Prof. Roberto Musmanno

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente/i Generale/i: Ing. Domenico Pallaria

Dirigente/i Settore/i: Ing. Giuseppe Iiritano

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	x	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	x	
3	Carmela BARBALACE	Componente	x	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	x	
5	Antonietta RIZZO	Componente		x
6	Federica ROCCISANO	Componente	x	
7	Francesco ROSSI	Componente	x	
8	Francesco RUSSO	Componente		x

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. / allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ *timbro e firma* _____

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 344 del 09 maggio 2016, pubblicata sulla GU n. 118 del 21 maggio 2016, avente per oggetto l'*Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77* in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico, di seguito indicata per brevità come "Ordinanza" relativamente all'annualità 2015;
- l'art. 2 comma 1 della suddetta Ordinanza che prevede che le Regioni possano procedere all'assegnazione di contributi - a carico del Fondo istituito con legge n. 77 del 24 giugno 2009 - per il finanziamento delle seguenti azioni:
 - a) indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza;
 - b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica
 - c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
- l'art. 2 comma 8 dell'Ordinanza che stabilisce che i contributi di cui alla lettera a) del comma 1 siano utilizzati anche per l'aggiornamento e la manutenzione degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite di emergenza;
- l'art.3 comma 2 dell'ordinanza, che stabilisce che le regioni gestiscano i contributi di cui all'art.2, comma 1, lettera a, relativi a *microzonazione sismica e analisi della condizione limite di emergenza*,
- l'art. 5 commi 1) e 2) che stabiliscono di destinare tali finanziamenti a studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, unitamente all'analisi della condizione limite per l'emergenza previo cofinanziamento, da parte delle Regioni ed Enti Locali, in misura non inferiore al 25 % del costo degli studi di microzonazione;
- l'art. 5 comma 3, che stabilisce che le Regioni individuino i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 e dell'analisi della Condizione limite di emergenza, definendo le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica,
- l'art. 6 dell'Ordinanza che disciplina i tempi e le modalità per accedere al contributo per gli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite di emergenza nonché le modalità di approvazione degli stessi;
- l'art.3 comma 3 dell'Ordinanza, che stabilisce che le regioni definiscano il quadro dei fabbisogni ed i programmi di attività per la realizzazione degli interventi di cui all'art.2, comma 1, lettera b, relativi a *interventi su edifici strategici*;
- l'art. 10 dell'Ordinanza che affida alle Regioni la selezione degli interventi secondo i programmi stabiliti all'art.3 comma 3 della stessa e tenendo conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003 n.3274;
- l'art.2 comma 6 che prevede che le regioni attivino i contributi di cui all'art.2, comma 1, lettera c, relativi ad *interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati* in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento ad esse assegnato;
- l'art. 19 dell' Ordinanza che prevede, fra l'altro, l'utilizzazione delle risorse stanziare per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), anche per rendere omogenei e coerenti gli studi di microzonazione sismica, effettuati nei comuni di cui all'allegato 8, ancora non certificati nelle modalità di cui all'art. 6;

- l'art. 20 dell' Ordinanza che prevede la possibilità da parte delle Regioni di utilizzare parte delle risorse stanziare per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), anche per realizzare l'analisi della Condizione Limite di Emergenza nei comuni per i quali sono stati già effettuati studi di microzonazione sismica certificati secondo le modalità di cui all'art. 6 dell'Ordinanza;
- l'art.21 dell' Ordinanza che stabilisce che per la redazione degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, per le unioni di comuni la percentuale dell'importo del cofinanziamento di cui all'art.5 può essere ridotta fino al 15%;
- l'art.23 comma 2 dell'Ordinanza che dispone, al fine di monitorare lo stato di attuazione dell'Ordinanza, che le Regioni attribuiscono a tutti i comuni una classe, secondo i criteri riportati nell'allegato 9 all'Ordinanza, prima dell'utilizzazione dei fondi dell'Ordinanza stessa, e che trasmettano gli elenchi al Dipartimento della Protezione Civile;
- l'art. 16 dell'Ordinanza che individua le risorse per l'attuazione degli interventi per tutte le Regioni;
- il Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile del 21 giugno 2016 pubblicato sulla G.U. n. 192 del 18 agosto 2016 che ripartisce tra le Regioni le risorse stanziare con l' OCDPC n. 344/2016 assegnando alla Regione Calabria l'importo di euro 2.274.773,62 per gli interventi di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a dell'Ordinanza (studi di microzonazione sismica ed analisi della condizione limite di emergenza) e l'importo di euro 17.629.495,58 per gli interventi di cui all'articolo 2 comma 1 lettere b e c dell'Ordinanza (interventi strutturali rispettivamente su edifici strategici e su edifici privati)

CONSIDERATO CHE:

- l'Ordinanza è la sesta di un piano pluriennale in materia di riduzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Decreto Abruzzo);
- il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità ha istituito con D.D.G. n. 10018 del 10 luglio 2013 e s.m.i. una commissione tecnica interdipartimentale, composta da componenti dello stesso Dipartimento Infrastrutture, del Dipartimento Ambiente e Territorio e della U.O.A. Protezione Civile per la valutazione tecnica preliminare degli studi di microzonazione degli studi di analisi della condizione limite di emergenza;
- l'art. 5 comma 7 dell'OCDPC 344/2016 prevede che a livello nazionale la Commissione Tecnica, di cui all'art. 5 commi 7 ed 8 dell'OPCM 3907/2010, istituita con DPCM del 21.04.2011, effettui anche il supporto ed il monitoraggio degli studi finanziati con la medesima Ordinanza;
- il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, in attuazione della DGR n. 64 del 27.2.2011, ha designato il rappresentante regionale previsto nella predetta Commissione Tecnica;
- al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità è affidato il controllo dell'attuazione della normativa sismica sul territorio regionale;
- per l'attivazione dei contributi per la realizzazione di studi di microzonazione sismica la Regione, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 dell'Ordinanza, deve, entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione delle Risorse, predisporre le specifiche per la realizzazione degli stessi;
- che, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 dell'Ordinanza, nei successivi sessanta giorni le Regioni devono selezionare i soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica, privilegiando i territori nei quali è prioritaria la realizzazione di detti studi, individuando altresì le modalità di recepimento e utilizzo dei risultati degli studi di MS in fase pianificatoria;
- la Regione Calabria ha approvato con DGR n. 64 del 27.02.2011 le "*Linee Guida per la microzonazione sismica*" e che le stesse sono conformi agli "*Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica*", approvati in Conferenza delle Regioni il 13 novembre 2008;
- gran parte dei comuni calabresi ha approvato o in corso di redazione gli studi di microzonazione sismica e di analisi della condizione limite di emergenza;
- il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità ha selezionato, a seguito di manifestazione di interesse gli interventi strutturali di adeguamento/miglioramento sismico

locale sugli edifici strategici da ammettere a finanziamento con i fondi a ciò destinati dalla precedente OCDPC 171/2014;

- a seguito della predetta manifestazione di interesse è stata redatta una graduatoria di priorità di interventi, approvata con DDG n.7843 del 27.7.2015;
- nel patto per la Calabria, approvato con delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, sono state previste risorse per l'esecuzione di interventi strutturali su edifici di interesse strategico fino all'esaurimento della graduatoria approvata con DDG n.7843 del 27.7.2015;
- gli interventi del programma sono finalizzati al miglioramento della risposta del sistema di protezione civile a eventi sismici e che a tal fine è necessario che ciascun ente locale abbia adempiuto all'obbligo di cui dall'articolo 15 comma 3 bis delle legge 225/1992 (comma introdotto con la legge n. 100 del 12.7.2012) di predisporre il piano comunale emergenza su cui è previsto il parere del Settore Regionale competente in materia di protezione civile;

RITENUTO necessario disciplinare l'utilizzo dei fondi disponibili per la Calabria per l'annualità 2015, al fine di proseguire tempestivamente le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico già avviate;

RITENUTO opportuno fissare per l'annualità 2015 in misura del 20% i contributi previsti all'art. 2, comma 2, lettera c), da stabilire ed erogare secondo le modalità di cui agli artt. 12, 13 e 14 dell'Ordinanza, individuando quali Comuni su cui attivare i contributi quelli indicati nell'allegato 7 dell'Ordinanza;

RITENUTO opportuno al fine di garantire maggiore efficacia degli interventi sugli edifici strategici finanziati con il programma di prevenzione del rischio sismico ammettere a finanziamento esclusivamente gli interventi che prevedano l'adeguamento sismico o la demolizione e ricostruzione in quanto in questo modo è possibile ottenere dopo l'intervento edifici pienamente adeguati alla normative tecniche sulle costruzioni

RITENUTO inoltre opportuno per garantire una maggiore efficacia degli interventi sugli edifici privati di non dovere ammettere a finanziamento interventi di rafforzamento locale in quanto essi non garantiscono un effettivo miglioramento del grado di sicurezza globale dell'intera struttura

RITENUTO pertanto necessario per quanto sopra dare indirizzo affinché non vengano ammesse per gli edifici privati istanze di rafforzamento locale e affinché tutte le istanze di concessione dei contributi siano corredate di scheda di verifica sismica e di analisi del grado di sicurezza della struttura pre e post intervento

RITENUTO opportuno, per quanto in precedenza, avviare una nuova manifestazione di interesse per selezionare edifici pubblici di interesse strategico che necessitano di interventi strutturali di messa in sicurezza;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

SU PROPOSTA congiunta del Presidente della Giunta Regionale e dell'Assessore alle Infrastrutture Prof. Roberto Musmanno, a voti unanimi,

DELIBERA

- Di utilizzare** i fondi assegnati alla Regione Calabria per le finalità di cui alla lettera a) dell'art. 2 comma 1 per le completare gli studi di microzonazione sismica di livello 1 del territorio attraverso la concessione di finanziamenti a tutte le amministrazioni comunali che non hanno ancora avviato gli studi di livello 1;
- Di dare indirizzo** per la destinazione agli interventi sugli edifici privati del 20% delle somme assegnate alla Regione Calabria per l'annualità 2015 per la quota parte riservata alle lettere b+c, di cui al comma 1, dell'art. 2 dell'Ordinanza;
- Di dare indirizzo** al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità per la pubblicazione di una manifestazione di interesse per l'individuazione di ulteriori edifici pubblici di interesse strategico da inserimento nel programma di interventi per l'annualità 2015, imponendo che tutti gli interventi finanziati debbano conseguire l'adeguamento sismico della struttura o la sua demolizione e ricostruzione;
- Di dare indirizzo** in relazione alla manifestazione di interesse di cui al punto precedente di ammettere a finanziamento solo i comuni che alla data di scadenza del bando abbiano adottato con delibera di Consiglio Comunale il piano comunale di emergenza per come previsto dall'articolo 15 comma 3 bis delle legge 225/1992 (comma introdotto con la legge n. 100 del 12.7.2012) e di concedere il contributo solo dopo avere acquisito il parere favorevole sul suddetto piano del Settore Regionale competente in materia di protezione civile;
- Di dare indirizzo** affinché per la concessione di contributi sugli edifici privati non vengano ammesse istanze di rafforzamento locale e affinché tutte le istanze di concessione dei contributi siano corredate di scheda di verifica sismica e di analisi del grado di sicurezza della struttura pre e post intervento
- Di demandare** al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici l'attuazione dell'OCDPC 344/2014 e di tutte le incombenze derivanti dal presente atto deliberativo, impegnando lo stesso Dipartimento ad assumere le conseguenti obbligazioni successivamente al trasferimento delle risorse finanziarie da parte dello Stato;
- Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE**IL PRESIDENTE**

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto